

REGOLAMENTO (UE) 2015/1298 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2015****che modifica l'allegato II e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) la sostanza 3-Benziliden canfora è attualmente autorizzata per l'impiego nei prodotti cosmetici come filtro UV in una concentrazione massima del 2,0 %. Essa figura al numero d'ordine 19 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (2) Il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ⁽²⁾ ha concluso nel suo parere del 18 giugno 2013 che, a causa di un margine di sicurezza inferiore a 100, l'utilizzo di 3-Benziliden canfora come filtro UV nei prodotti cosmetici in una concentrazione massima del 2,0 % è considerato a rischio.
- (3) Al fine di garantire che i prodotti per la protezione solare siano innocui per la salute umana, è necessario eliminare la sostanza 3-Benziliden canfora dall'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (4) Considerando che la sostanza 3-Benziliden canfora è nota non solo come filtro UV, ma anche come assorbente di UV, il suo uso dovrebbe essere vietato nei prodotti cosmetici.
- (5) Gli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (6) È opportuno differire l'applicazione della restrizione sopracitata per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 18 febbraio 2016 sono immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).